

le circostanze lo consentivano, contro queste non esecuzioni o violazioni, che mi parevano del tutto flagranti.

In quanto al caso speciale sollevato dall'onorevole deputato Tecchio, io non l'ho abbastanza esaminato; io non mi sono circondato di sufficienti lumi per poter pronunciare un'opinione quasi estemporaneamente; non dirò che io interpreti come l'onorevole deputato Tecchio quest'articolo, e nemmeno non oserei asserire che quest'interpretazione sia erronea, dico però che vi sono state violazioni molto più evidenti dell'articolo 22, che quelle indicate dall'onorevole deputato Tecchio (*Segni di adesione*), e come i nostri richiami e le nostre proteste non hanno sortito un effetto corrispondente ai nostri desiderii, dubito assai, qualora anche io giunga a convincermi della bontà dell'argomento dell'onorevole Tecchio, che una nuova protesta possa essere molto efficace. Tuttavia, quando io possa avvalorare di validi argomenti legali l'interpretazione data al caso speciale dell'onorevole Tecchio, non mancherò al debito mio di richiamare, quand'anche dovessi farlo inutilmente, l'attenzione dell'Europa sulla non esecuzione dell'articolo 22 del trattato di Villafranca.

Spero che queste spiegazioni che ho avuto l'onore di dare alla Camera saranno ravvisate sufficienti, e spero eziandio che l'onorevole Tecchio non vorrà prolungare una discussione la quale ricorda dolorosi eventi, e che la Camera potrà passare prontamente alla votazione del trattato medesimo.

SUSANI. Domando perdono alla Camera se, nella circostanza d'una discussione nella quale predomina giustamente l'interesse politico, io mi sono permesso di chiedere la parola onde pregare il Ministero a fornirmi alcune notizie di fatto le quali, sebbene fuori dell'argomento politico, pure a diverse ragioni interessano una parte dello Stato e tutti i contribuenti.

La relazione che precede il progetto di legge, col quale si convalida il trattato in discorso, accenna alle molte difficoltà che i plenipotenziari riscontrarono nella materia da regolarsi rispetto alle strade ferrate esistenti in Lombardia. Accenna pure la relazione come, a preghiera dei rappresentanti di Francia, ci dovessimo acquietare alle proposizioni registrate nel secondo trattato.

Io, sapendo come attualmente pendano molte trattative, non chiederò al Ministero che abbia ad informare sui risultati che già fin qui s'ansi ottenuti e su quelli che, per il bene del paese, si spera di ottenere: su due punti solamente desidererei avere, se è possibile, uno schiarimento.

Per l'articolo 11 del trattato è convenuto che il Governo nazionale abbia ad accettare e riconoscere per buoni, con tutti i pesi ed i vantaggi inerenti, i tre contratti del 1856, 1857, 1858 stipulati colla società delle strade ferrate del regno lombardo-veneto, dell'Italia centrale, ecc., ecc.

Uno degli effetti di questi contratti si è di guarentire la costruzione in Lombardia di certe determinate linee di vie ferrate. Si è allarmata la suscettività di una nobile provincia per la voce diffusa, che possa essere esonerata la società dall'obbligo di costruire la linea Bergamo-Lecco, la quale a quest'ora avrebbe dovuto essere quasi compiuta.

Io non credo che sia in facoltà del Governo di esonerare la società da quest'obbligo: cionnullameno pregherei il signor ministro di favorirmi una categorica spiegazione su tale proposito. Questa è una domanda d'interesse locale.

L'altra, che interessa tutti i contribuenti, riguarda la garanzia dell'interesse, la quale è a carico di tutto lo Stato.

Nei contratti del 1856 e 1857 l'Austria guarentiva alla società delle strade ferrate lombardo-venete un *minimum* d'interesse del cinque per cento, e nel contratto stipulato nel 1858 venne estesa la stessa concessione a molte altre linee.

In quell'occasione quelle linee furono divise in gruppi, e per l'articolo 32 della convenzione 1858 fu stabilito far parte del gruppo secondo la rete lombardo-veneta già prima concessa, più la via ferrata Padova-Rovigo.

Io credo fuori di dubbio che, sebbene a quel tempo l'Austria stipulasse che la garanzia dell'interesse si estendesse cumulativamente a tutto quel gruppo, ora per l'articolo 8 e per ragioni di giustizia e di diritto internazionale non si possa lo Stato vincolare a garanzie di ciò che è fuori del suo potere.

Credo dunque che in questo senso abbia ad interpretarsi codesto articolo.

Desidererei di essere tranquillato in proposito dal signor ministro.

JACINI, ministro dei lavori pubblici. L'interpellanza del signor Susani si riferisce ad una questione che forma oggetto in questi giorni stessi di vivi negoziati fra il Governo e la compagnia concessionaria della strada ferrata; motivo per cui, se io fornissi ora molti schiarimenti, crederei di nuocere al risultato dei medesimi.

Quello per altro che posso dichiarare sin d'ora si è che il Governo intende d'interpretare nel modo più largo l'articolo 11 del secondo trattato di Zurigo e ha divisato di stabilire per le linee comprese nel territorio dello Stato un'amministrazione separata, affatto indipendente dal Consiglio d'amministrazione di Vienna e da qualunque ingerenza del Governo austriaco.

Questo si riferisce tanto all'amministrazione quanto alla garanzia dell'interesse.

Quanto alla linea di Bergamo-Lecco, dirò che non ha alcun fondamento la voce corsa che il Governo intenda di abbandonarla. Finora il Governo ha tentato bensì di aggiungere altre nuove alle linee già concesse, ma non ha mai pensato di abbandonare quelle già concesse, a cui favore stanno diritti già acquisiti.

Del resto io spero che prima del fine della Sessione mi troverò in grado di fornire alla Camera i risultati delle trattative che hanno luogo in questo momento colla compagnia lombarda.

TONELLO, relatore. L'onorevole Tecchio ha fatto rimprovero alla Commissione, per non aver riferito nella sua relazione gli schiarimenti che aveva ricevuto nel suo seno dal presidente del Consiglio.

Credo mio dovere di purgare con poche parole la Commissione di questo appunto.

Accintasi la medesima all'esame dei trattati di Zurigo, riconobbe che quelli erano la conseguenza dei preliminari di Villafranca, preliminari che vennero a troncarsi in gran parte le più care speranze d'Italia; e la Commissione fu lieta di avere l'assicurazione dell'onorevole presidente del Consiglio, che il Governo del Re era stato del tutto estraneo a questi preliminari, e che non era stato sottoscritto nel trattato di Zurigo nulla che potesse impedire l'ulteriore sviluppo della nazionalità italiana.

Conseguentemente, siccome i singoli commissari avevano avuto il mandato unanime dagli uffici di dare l'approvazione a questo trattato, così essa non poteva far meglio che proporre alla Camera di approvare i trattati in discussione.

Questi trattati confermano i voti legittimi di una nobilissima parte d'Italia; essi mettono in sodo l'unione di questa magna parte d'Italia al regno costituzionale subalpino; la Commissione quindi non esitava menomamente a proporvi, onorevoli deputati, che questi trattati venissero confermati.

La Commissione, è vero, non ha creduto di riferire tutti gli schiarimenti avuti dal presidente del Consiglio, inquantochè